


COMUNE DI BUSSERO (Provincia di Milano)



**Regolamento per il funzionamento della
Commissione Comunale di vigilanza
incaricata di valutare l'idoneità dei luoghi e
locali, sede di pubblico trattenimento e
spettacolo.**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 19.12.2002

INDICE

ART.1 - COMPITI DELLA COMMISSIONE - LUOGO DI RIUNIONE	3
ART. 2 - COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE – DURATA IN CARICA	3
ART. 3 - NOMINA DEI COMPONENTI TECNICI, ARTICOLO 2, PUNTI "F" E "G"	4
ART. 4 - CONVOCAZIONE	4
ART. 5 - RICHIESTE DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE.....	4
ART. 6 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE	5
ART. 7 - ALLESTIMENTI TEMPORANEI – VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA	5
ART.8 - VERIFICA DEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI IMPOSTE.....	5
ART. 9 - LOCALI ED IMPIANTI CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE	5
ART.10 - UTILIZZO DI ATTREZZATURE E GIOCHI MECCANICI, ELETTROMAGNETICI O ELETTRONICI.....	6
ART. 11 - LOCALI ED IMPIANTI ESCLUSI DALLE VERIFICHE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA	6
ART. 12 - FORMULAZIONE DEL PARERE.....	6
ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.....	6

Art.1 - Compiti della Commissione - Luogo di riunione

1. La commissione Comunale di Vigilanza di cui all'art. 141/bis, istituito con D.P.R. 28/05/2001, n. 311, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio decreto n. 773/1931(d'ora in avanti T.U.L.P.S.) ha il compito di verificare la solidità e la sicurezza dei luoghi sede di pubblico trattenimento e spettacolo, ai sensi dell'art 80 dello stesso T.U.L.P.S., ai fini del rilascio delle licenze di Polizia Amministrativa prevista dagli art. 68 e 69 delle Leggi di Pubblica Sicurezza sopraindicate, attribuite alla competenza comunale dall'art 19 del D.P.R. n. 616/1977.

In particolare la Commissione provvede ai sensi e per gli effetti dell'articolo 141 T.U.L.P.S. a:

- a) Esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) Verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) Accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e l'incolumità pubblica;
- d) Accertare ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, 337;
- e) Controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

2. Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati , di volta in volta, dal Presidente, nell'avviso di convocazione.

Art. 2 - Composizione e nomina della Commissione – Durata in carica

1. La Commissione è composta, ai sensi dell'art. 141/bis, comma 2, del T.U.L.P.S. :
 - a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
 - b) dal comandante del Corpo / Servizio di Polizia Municipale o suo delegato;
 - c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
 - d) dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale (responsabile settore lavori pubblici) o suo delegato;
 - e) dal Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
 - f) da un esperto in elettrotecnica.Funge da segretario della commissione un dipendente del servizio commercio;
 - g) eventuali tecnici, qualora necessari, individuati per particolari aspetti in relazione al tipo di intervento richiesto (ad esempio esperti in acustica etc.);
2. La Commissione è nominata dal Sindaco.
3. Decade con il termine del mandato del Sindaco.
4. La Commissione dovrà essere ricostituita entro il termine di scadenza. Sarà prorogata per non più di quarantacinque giorni decorrenti dalla scadenza del termine predetto, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. 16/05/1944, n. 293 convertito in Legge 15/07/1994, n. 444.

Art. 3 - Nomina dei componenti tecnici, articolo 2, punti "f" e "g" .

1. Gli esperti esterni al Comune, sono nominati dal Sindaco su designazione del rispettivo Ordine Professionale, tenuto conto della loro specializzazione.
2. L'incarico è a rotazione.
3. Non è rinnovabile se non sono trascorsi almeno tre anni dalla cessazione dell'incarico precedente.

Art. 4 - Convocazione

1. La commissione è convocata dal presidente, con avviso scritto da inviare, a cura del segretario, a tutti i componenti, con indicati giorno, ora, luogo della riunione e argomenti da trattare.
2. L'avviso deve essere inviato almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore.
3. Il parere della commissione è dato per scritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.
4. Gli accessi della commissione sono comunicati, a cura del Segretario della Commissione, al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi anche mediante proprio rappresentante e presentare memorie e documenti. La comunicazione deve essere inviata al destinatario del provvedimento o al tecnico di fiducia eventualmente delegato, con lettera raccomandata a/r, almeno tre giorni prima di quello previsto per la riunione, salvi i casi d'urgenza.
5. A richiesta può essere ascoltato il soggetto che chiede la licenza per il pubblico trattenimento o spettacolo ai fini dell'illustrazione del progetto o dell'iniziativa che si intende realizzare. Può essere ascoltato anche il tecnico che ha elaborato o redatto il progetto.

Art. 5 - Richieste di intervento della commissione.

1. Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere formulata con istanza in bollo, diretta al Sindaco, che deve essere presentata al Comune:
 - a) Almeno **30 giorni** prima della data per al quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di **fattibilità** (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione);
 - b) Almeno **30 giorni** prima della data per la quale è fissato lo svolgimento della manifestazione, qualora trattasi di manifestazione a carattere temporaneo (**per verifica agibilità**) [concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, etc];
2. Tutti i documenti allegati alla richiesta, che dovranno corrispondere a quelli indicati dalla Commissione, devono essere in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, redatti dal tecnico abilitato, iscritto all'albo, ed in regola con la legge sul bollo.
3. Nella richiesta di intervento, deve essere indicata, a cura del responsabile della manifestazione organizzata, la data presunta di ultimazione di installazione delle strutture sottoposte a verifica preventiva di agibilità ai sensi dell'articolo 80 T.U.L.P.S., in modo da permettere alla Commissione l'espressione del prescritto parere preventivo sulla documentazione e la programmazione della verifica in loco delle strutture installate;
4. In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la commissione può richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa di quanto indicato nell'atto deliberato e quant'altro previsto dalla normativa vigente, al fine di avere il quadro più completo possibile, di ciò che deve essere verificato.

Art. 6 - Spese di funzionamento della commissione

1. Le spese di sopralluogo della commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne richiede l'intervento.
2. Gli importi relativi alle spese di sopralluogo di cui al punto 1. del presente articolo, dovranno essere corrisposti al Comune; il funzionario responsabile del procedimento generale, procederà alla relativa ripartizione sia per l'aspetto relativo alle spese sostenute per l'acquisizione del parere degli esperti di cui all'art. 2, lettere g) ed f), sia per quanto concerne la ripartizione agli enti di appartenenza per quanto riguarda il Comando Provinciale VV.FF. e della A.S.L. competente per territorio.
3. La mancata corresponsione della spese di sopralluogo, comporta la non effettuazione del sopralluogo.

Art. 7 - Allestimenti temporanei – Verifica delle condizioni di sicurezza

1. Salvo che la natura dei luoghi e/o delle strutture in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una verifica specifica delle condizioni di sicurezza, non occorre effettuare una nuova verifica della Commissione per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, e che conservino o abbiano le medesime caratteristiche strutturali, per i quali la commissione comunale o la commissione provinciale nella stessa provincia, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

Art.8 - Verifica del rispetto delle condizioni imposte

1. Il presidente, sentita la commissione individua, con proprio provvedimento da notificare agli interessati, i componenti delegati ad effettuare i controlli volti ad accertare il rispetto delle norme e cautele imposte ai vari esercenti, ed il corretto funzionamento dei meccanismi di sicurezza installati nei locali dagli stessi gestiti.
2. Nel provvedimento indicati al comma 1, il presidente comunica, al responsabile organizzatore della manifestazione, la data in cui verrà effettuato sopralluogo c/o le strutture;
3. L'esito dei controlli e degli accertamenti effettuati deve essere comunicato, per scritto, al presidente della commissione, entro tre giorni dall'effettuazione; in base all'esito di tali controlli, il presidente o la figura responsabile del procedimento e dell'adozione del provvedimento finale, esprime il parere definitivo e, in caso di valutazione positiva, procede al rilascio della licenza di agibilità sui luoghi prevista dall'articolo 80 T.U.L.P.S., ed al rilascio della licenza di pubblico trattenimento prevista dagli articoli 68 – 69 T.U.L.P.S.;

Art. 9 - Locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone

1. Per locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo dei geometri, con il quale si attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del ministero dell'interno. E' fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza igienico – sanitarie.

Art.10 - Utilizzo di attrezzature e giochi meccanici, elettromagnetici o elettronici

1. Qualora siano impegnate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromagnetici o elettronici, il richiedente l'intervento della commissione deve integrare l'istanza con una relazione tecnica redatta da un esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1885, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

Art. 11 - Locali ed impianti esclusi dalle verifiche della Commissione Comunale di Vigilanza

1. Non sono di competenza della commissione comunale di vigilanza le verifiche di locali e strutture relative a:
 - locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori;
 - locali o impianti di altra tipologia con capienza superiore a 5.000 spettatori;
 - i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromagnetiche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del ministro dell'interno, di concerto con il ministero della sanità.
2. Tali competenze sono demandate al parere della commissione provinciale di vigilanza prevista dall'articolo 142 T.U.L.P.S.;

Art. 12 - Formulazione del parere

1. Il parere della commissione è redatto per scritto. Deve essere motivato, in fatto ed in diritto, ai sensi dell'art 8 della legge 241/1990. E' sottoscritto da tutti i membri della commissione e dal segretario.
2. Il segretario della commissione ha l'incarico di custodire gli originali dei verbali, raccogliendoli annualmente in apposito registro.
3. Ad ogni verbale di seduta deve essere allegata copia del relativo avviso di convocazione.
4. Il segretario della commissione deve inviare copia del verbale all'ufficio polizia amministrativa ed agli uffici che saranno, di volta in volta, indicati dalla commissione.

Art. 13 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della delibera di approvazione e decorsa la relativa pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

Il presente Regolamento è stato deliberato dal Consiglio Comunale

con atto n. 76 del 19.12.2002

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 08/01/2003 al giorno 23/01/2003

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Il presente atto, non soggetto a controllo, è divenuto esecutivo il 19/01/2003 essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

Bussero, lì 24/01/2003

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa C. Miraglia

RIPUBBLICAZIONE

Si certifica che questo Regolamento è stato ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 27/01/2003 al giorno 11/02/2003

è ENTRATO IN VIGORE il giorno 12/02/2003 ed è inserito nella raccolta dei Regolamenti del Comune al n. 35

Bussero, lì 12/02/2003

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa C. Miraglia